

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” - art. 5 legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 e successive modifiche.

**Art. 1
(Finalità)**

Con il presente Avviso pubblico, in attuazione della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 e della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 878 la Regione Lazio promuove la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell'economia legale e il sostegno ai soggetti che a causa delle difficoltà di accesso al credito siano potenziali vittime del reato di usura.

**Art. 2
(Ambito territoriale)**

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

**Art. 3
(Soggetti destinatari dei contributi)**

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G07926/2016 e successive modifiche e integrazioni:

a) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996 e successive modifiche, che alla data del provvedimento risultino iscritti nell'Elenco Regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni (art. 13, comma 4);

**Art. 4
(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)**

Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura di cui all'art. 3 comma 2 l.r. 14/2015:

**Art. 5
(Risorse finanziarie disponibili)**

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 878/2023 lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle misure di cui al presente Avviso è pari a euro 600.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023:

INTERVENTI	Annualità 2023
Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (art. 5 della L.R. n. 14/2015)	€ 600.000,00
TOTALE	€ 600.000,00

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli Enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per la misura di cui al successivo articolo 8, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui all'**Allegato A** al presente Avviso e la modulistica a esso allegato.
2. All'istanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., completa della documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
L'istanza deve essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Regione Lazio, Direzione Personale, Enti Locali e Sicurezza, Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura, Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone;
 - b) mediante consegna a mano all'Ufficio corrispondenza accettazione della Regione Lazio, sito in Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone e, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15);
 - c) mediante posta elettronica certificata indirizzata a lottausura@pec.regione.lazio.it Tutta la documentazione dovrà trasmessa in formato PDF e qualora si rendesse necessario effettuare la compressione dei dati l'unico programma da utilizzare dovrà essere Winrar.
3. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o altra giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
4. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015 annualità 2023 Art.5. L.R. 14/2015".
5. L'istanza deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio.
6. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.
7. La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

Clausola valutativa e relazione sull'intervento

1. La Regione Lazio attraverso gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 intende:
 - far emergere il fenomeno dell'usura in tutta la sua entità e favorire la denuncia;
 - contrastare l'illegalità;
 - raggiungere il maggior numero di utenti.
2. La relazione di cui all'allegato modello A1 dovrà esplicitare la strategia complessiva, i destinatari coinvolti, la tipologia e le modalità di realizzazione delle azioni realizzate, la tipologia di utenti assistiti, le maggiori problematiche emerse e i risultati raggiunti.
3. Tutti i contributi assegnati dovranno essere debitamente rendicontati secondo criteri e modalità stabiliti nel successivo articolo.

Art. 8

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura – art.5 l.r. 14/2015)

1. Le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 600.000,00, per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni e le Fondazioni possono:
 - a) concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, appositamente convenzionati, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici nonché verso organismi pubblici, professionisti e privati, purché adeguatamente documentati, ad esclusione dei prestiti con usurari. Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale; la seconda a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione;
 - b) concedere una garanzia fino a 5 mila euro per un prestito di dignità a soggetti "non bancabili", erogato da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 17, da restituire a tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la sussistenza minima e la dignità soggettiva ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono a totale carico del fondo regionale;
 - c) concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui alla lettera a) per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 10 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli importi utilizzati dagli enti destinatari ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui alla lettera a);
 - d) le Associazioni e Fondazioni di cui all'articolo 3, della L.r. 14/2015 possono:
 - commisurare l'importo dell'anticipazione alla richiesta del prestito garantito;
 - provvedere al pagamento delle rate del finanziamento concesso ai sensi della lettera a), per un massimo di diciotto mesi. Gli importi erogati vanno a gravare sul fondo di garanzia in dotazione all'ente. Alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento l'ente provvede al recupero delle somme anticipate predisponendo un apposito piano di rientro senza aggiunta di ulteriori interessi;
 - e) nel caso in cui la banca e/o gli intermediari finanziari rifiutino la richiesta di prestito garantito si applica quanto previsto all'articolo 5, comma 5, della l.r. 14/2015.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, possono beneficiare delle misure di cui al presente intervento le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
 - b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al punto 2, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
4. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n.878 l'importo complessivo stanziato di cui al comma 1 è ripartito tra le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta, come di seguito indicato:

- a) euro 200.000,00 come premialità, in parti uguali, tra coloro che nell'anno precedente abbiano concesso il maggior numero di garanzie sia con fondi regionali che con i fondi ministeriali di cui alla L. 108/96 e, per quanto attiene ai fondi di cui alla l.r. 14/2015, fino alla totale concorrenza del contributo finora elargito;
 - b) la restante somma di euro 400.000,00 tra la totalità di tutti i destinatari individuati dall'Avviso pubblico di cui all'art. 16 della L.r. 14/2015, ivi compresi quelli individuati dalla precedente lettera a).
5. A seguito dell'ammissione a contributo l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato C al presente Avviso.

Art. 9 (Cause di esclusione)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive delle indicazioni e condizioni prescritte nell'art. 8 del presente Avviso;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato nell'articolo 6.

Art. 10 (Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 9;
 - all'adozione degli atti conseguenti.
3. La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 11 (Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati a seguito della sottoscrizione e aggiornamento della convenzione ivi richiamata.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata.

Art. 12 (Informazioni sull' Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it - sottomenù: "Avvisi e Bandi – Legalità e Sicurezza - Documenti".
2. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.

3. Gli Enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 ai sensi del quale: *“tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. omissis”*.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo vettoriale dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, tramite mail ai seguenti indirizzi: ascala@regione.lazio.it e a comunicazione@regione.lazio.it.

4. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Scala - Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza - Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura -via Francesco Veccia, 23 – 01300 Frosinone – ascala@regione.lazio.it

Art. 13

(Informativa per il trattamento dei dati personali)

In relazione al trattamento dei dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura si rinvia all'Informativa Privacy resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (**Allegato B**).